

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE 30 ottobre 2013, n. 730

Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso ai benefici previsti per l'Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Convenzionata.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE ABITATIVE**

Visti gli artt. 4 e 5 della L. R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 22 febbraio 2008;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1451 del 04 agosto 2009;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112 del 19 maggio 2011;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03;

Visti gli articoli 20 e 21 della Legge n.457/78;

Vista la L.R. n. 25/2000, art. 9 lett. p);

Visto l'articolo 7 della L.R.n.4/08;

PREMESSO CHE:

- L'art. 20 della L. n.457/78 ha fissato i limiti massimi di reddito, per l'accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà individuale e degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere date in locazione;
- Il 2° comma del citato art.20 ha stabilito che i limiti di reddito sono soggetti a revisione biennale; l'art.132 della legge n.25/80 ha stabilito che tale revisione può avere anche periodicità annuale;

- Con decreto legislativo 31.03.1998, n.112, in attuazione della L.15.03.1997, n.59, la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle Regioni;
- Con L.R. n. 25/2000 sono state, tra l'altro, individuate le funzioni mantenute in capo alla Regione; in particolare al punto p. dell'art. 9, "la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP";
- La L. R. 3 aprile 2008, n.4, all'art.7 rubricato "Accesso ai benefici previsti per l'edilizia residenziale pubblica agevolata" recita: " Per il mantenimento dei requisiti reddituali relativi all'accesso ai benefici previsti per l'edilizia residenziale pubblica agevolata, il limite definito con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 luglio 1991, n.606000(Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 14 agosto 1991, n.190, viene aggiornato, per gli anni successivi, con riferimento ai dati ISTAT sull'inflazione."

DATO ATTO CHE:

- il precitato art.7 della L.R. n.4/2008 dispone l'adeguamento annuale dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata, pari all'incremento dell'indice Istat (art.20 L.457/78) determinatosi nell'anno precedente;
- con Determine Dirigenziali n.362/2009, n. 567/2010, n. 863/2011 e n.574/2012 si è proceduto ad aggiornare i limiti di reddito sulla base delle variazioni degli indici ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno;

RITENUTO di dover procedere ad aggiornare i limiti di reddito sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di giugno 2012 ed il mese di giugno 2013

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia

di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28 DEL 16-11-2001 E S.M. ED I.:

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di indirizzo.

DETERMINA

- di far propria e approvare la relazione che precede;
- di aggiornare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 aprile 2008 n.4 i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche, dei soggetti beneficiari di agevolazioni di Edilizia Residenziale Pubblica, sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di giugno 2012 ed il mese di giugno 2013, così come indicato nella seguente tabella:

Assegnazioni o vendite e recupero	Nuovi limiti di reddito Agevolata e Convenzionata In conto interesse	Nuovi limiti di reddito Agevolata e Convenzionata In conto capitale
Alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa	€. 22.845,00 max 20% (1)	€. 22.845,00 max
Alloggi realizzati da comuni e IACP destinati alla locazione	€. 31.982,00 max 20% (1)	€. 31.982,00 max
Alloggi realizzati da Imprese, Cooperative a proprietà divisa, enti pubblici per la cessione in proprietà e da privati	€. 22.845,00 max 30% (1)	€. 45.688,00 max
	Da €. 22.845,01 a €. 27.413,00 50% (1)	
	Da €. 27.413,01 a €. 45.688,00 70% (1)	
Recupero immobili		€. 28.341,00 max
(1)In rapporto al tasso di riferimento vigente al momento dell'atto di erogazione e quietanza a saldo		

- di approvare, conseguentemente, i nuovi limiti di reddito così come indicati nella tabella precedente.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità del Territorio;

Il presente atto, composto da n° 5 facciate è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio
Politiche Abitative
Natale Palmieri
